

TI_GERICHTE 9.2022.44 vom 12. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.44

FR: TI_GERICHTE 9.2022.44 du 12 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 9.2022.44 del 12 luglio 2022

Erwägungen

E. 1

è stata valutata con sufficienti-discrete capacità genitoriali, mentre PI 1 con sufficiente capacità genitoriale. I periti hanno però indicato chela coppia si è molto alleata nella lotta alle Istituzionie precisato che non può essere esclusoun rischio di recidiva di violenza tra la coppia. Per questo motivo hanno ritenuto importante lavorare sulle modalità relazionali difficili e consigliato tutta una serie di misure (proseguimento del percorso personale terapeutico già in atto per RE 1, percorso personale terapeutico per PI 1, terapia di coppia, controlli evolutivi per PI 2 e intervento dell'UAP con un mandato di controllo e informazione).

7.Ora, in concreto non si può prescindere da quanto emerge dall'ampia documentazione agli atti (cfr. in particolare atti dell'incarto del MP) e della valutazione peritale 15 novembre 2021. Diversamente da quanto pretende la reclamante la necessità delle misure ordinate dall'Autorità di protezione a tutela del bene prioritario del minore emerge con ogni evidenza dagli atti ed è stata confermata nella perizia.

Pur ammettendo lo sforzo e l'apprezzabile attuale atteggiamento dei genitori, la situazione familiare di forte conflittualità e violenza in cui ha vissuto il minore e la conseguente messa in pericolo del suo bene, non possono essere negate: la situazione risulta dagli atti e è stata confermata da più parti (Ministero pubblico, Polizia, perizia sulle capacità genitoriali SMP). Mal si comprende come possa la madre, dopo aver lei stessa sporto denuncia, sminuire i gravi fatti descritti in tali atti. Dinanzi alle ammissioni dello stesso PI 1, non muta la gravità della situazione, il fatto che il Ministero pubblico abbia abbandonato il procedimento penale poiché i fatti erano avvenuti su suolo _____ (cfr. decreto d'abbandono 27 novembre 2020).

In simili circostanze, la decisione dell'Autorità, dopo aver esperito le necessarie valutazioni, didesignare l'UAP quale Ufficio di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6) e di ordinare dei controlli evolutivi sul minore (art. 307 cpv. 1) (disp. 7-8), prese nell'interesse prioritario del bene del minore, appare proporzionata e resiste alle generiche critiche della reclamante e va pertanto confermata.

La considerazione secondo cui il minore sarebbe già seguito da un pediatra di fiducia non permette con ogni evidenza di giungere a diversa conclusione.

In considerazione dell'odierna decisione, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d'oggetto.

8.Il reclamo nella misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmM). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.

E. 2

Nella decisione impugnata, l'Autorità di protezione ha in particolare attribuito ai genitori l'autorità parentale congiunta (disp. 1), designato l'UAP quale Ufficio di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6), conferito mandato allo Studio _____ affinché proceda con controlli evolutivi sul minore (art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 7-8), invitato PI 1 a seguire un percorso di sostegno personale (disp. 9), ha chiesto l'assunzione della pratica all'Autorità di protezione _____ (disp. 15) e dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (disp. 18). L'autorità ha precisato che l'esigenza di adottare le misure di protezione ordinate in concreto emerge dalla valutazione peritale agli atti. Vista la situazione di conflittualità e di violenza in cui è stato coinvolto il minore è necessario vegliare sul contesto familiare, disponendo controlli evolutivi.

E. 3

Nel suo reclamo RE 1, oltre a postulare il ripristino dell'effetto sospensivo, avversa i dispositivi 2-8, contestando i contenuti della valutazione peritale e lamentando che la decisione non sarebbe proporzionata. A mente della reclamante le misure non sarebbero infatti nell'interesse del minore, siccome egli sta bene, come confermato da vari specialisti. La situazione conflittuale riguarderebbe unicamente i genitori e sarebbe in ogni caso già superata. RE 1 conclude indicando che l'intera famiglia sarebbe già sufficientemente supportata da vari specialisti (la psicologa _____ per la madre, lo psichiatra dr. med. _____ e dal pediatra dr. med. _____).

E. 4

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Nell'esecuzione di questa incombenza, l'autorità di protezione gode di un ampio potere d'apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 6^a ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101). L'Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affiliati o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, *Grundriss des Kindesrechts*, 5^a edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L'eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307 – 315b; Breitschmid in: *Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I*, 6[■] ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L'applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095). Nel dettaglio l'art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l'Autorità può ordinare a protezione del minore. Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore.

L'Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L'Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni. L'art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d'indagine, volte a determinare l'eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi). L'Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d'informazione (CR CC I, Meier, art. 307 CC, N. 11 – 15 pag. 1879 e segg.). Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l'Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità. Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l'obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).

E. 5

. Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

E. 6

In concreto, dagli atti emerge che PI 2 ha vissuto in un contesto familiare di forte conflittualità e in una situazione di violenza fra i genitori. Ad aprile 2020, a seguito della segnalazione della stessa RE 1, al padre è infatti stato fatto ordine di stare ad una distanza di almeno 200 metri (cfr. decisione Pretore 24 aprile 2020) ed è stato aperto un procedimento penale per lesioni gravi, semplici, minaccia, coazione e ingiuria. Va peraltro ricordato che

PI 1 ha ammesso dinanzi al Ministero pubblico “ di aver maltrattato la compagna, di averle inviato messaggi dal contenuto ingiurioso e di minaccia in modo insistente e di averla presa per il collo” (cfr. istanza di approvazione di misure sostitutive all’arresto 29 maggio 2020, inc. MP.2020.3154). Il reparto interventi speciali della Polizia cantonale (gruppo prevenzione e negoziazione) ha, a sua volta, segnalato all’Autorità di protezione la situazione familiare descritta come problematica e con violenze reiterate in cui vive il piccolo PI 2 invitandola a intervenire in relazione ai diritti di visita padre-figlio, suggerendo di valutare dei colloqui sorvegliati in ambiente protetto. A seguito di tali avvenimenti, l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 2 ad un’udienza di discussione, informandoli che avrebbe conferito mandato all’UAP per una valutazione socio-ambientale. In quell’occasione PI 1 si è dichiarato d’accordo con un diritto di visita sorvegliato ed ha informato di essere seguito in _____ da una psicologa delle dipendenze e di aver iniziato un percorso di inserimento presso il Centro _____ destinato a persone autrici di violenza domestica (cfr. udienza 8 ottobre 2020). Nel frattempo i genitori hanno richiesto l’autorità parentale congiunta e la madre auspicato la regolamentazione di diritti di visita padre-figlio. L’Autorità di protezione ha pertanto ordinato all’SMP una perizia sulle capacità genitoriali. Nel rapporto peritale 15 dicembre 2021, pur confermando la passata situazione conflittuale, viene riconosciuto che i genitori stanno costruendo un progetto familiare futuro con PI 2 e desiderano un altro figlio. Per queste ragioni i periti hanno chiesto il riconoscimento dell’autorità parentale congiunta. RE 1 è stata valutata con sufficienti-discrete capacità genitoriali, mentre PI 1 con sufficiente capacità genitoriale. I periti hanno però indicato che la coppia si è molto alleata nella lotta alle Istituzioni e precisato che non può essere escluso un rischio di recidiva di violenza tra la coppia . Per questo motivo hanno ritenuto importante lavorare sulle modalità relazionali difficoltose e consigliato tutta una serie di misure (proseguimento del percorso personale terapeutico già in atto per RE 1, percorso personale terapeutico per PI 1, terapia di coppia, controlli evolutivi per PI 2 e intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione).

E. 7

Ora, in concreto non si può prescindere da quanto emerge dall’ampia documentazione agli atti (cfr. in particolare atti dell’incarto del MP) e della valutazione peritale 15 novembre 2021. Diversamente da quanto pretende la reclamante la necessità delle misure ordinate dall’Autorità di protezione a tutela del bene prioritario del minore emerge con ogni evidenza dagli atti ed è stata confermata nella perizia. Pur ammettendo lo sforzo e l’apprezzabile attuale atteggiamento dei genitori, la situazione familiare di forte conflittualità e violenza in cui ha vissuto il minore e la conseguente messa in pericolo del suo bene, non possono essere negate: la situazione risulta dagli atti e è stata confermata da più parti (Ministero pubblico, Polizia, perizia sulle capacità genitoriali SMP). Mal si comprende come possa la madre, dopo aver lei stessa sporto denuncia, sminuire i gravi fatti descritti in tali atti. Dinanzi alle ammissioni dello stesso PI 1, non muta la gravità della situazione, il fatto che il Ministero pubblico abbia abbandonato il procedimento penale poiché i fatti erano avvenuti su suolo _____ (cfr. decreto d’abbandono 27 novembre 2020). In simili circostanze, la decisione dell’Autorità, dopo aver esperito le necessarie valutazioni, di designare l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6) e di ordinare dei controlli evolutivi sul minore (art. 307 cpv. 1) (disp. 7-8), prese nell’interesse prioritario del bene del minore, appare proporzionata e resiste alle generiche critiche della reclamante e va pertanto confermata. La considerazione secondo cui il minore sarebbe già seguito da un pediatra di fiducia non permette con ogni evidenza di

giungere a diversa conclusione. In considerazione dell'odierna decisione, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d'oggetto.

E. 8

Il reclamo nella misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmM). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.